

Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in Abb. Post. - 70% Roma - Aut. n. 902/003



COVIP

# BOLLETTINO

## 2011

Anno 7 - N. 3





**COVIP**

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

**BOLLETTINO**

Anno 7 N. 3

III/2011



BOLLETTINO DELLA  
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE  
Trimestrale

*Redazione* Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  
Via in Arcione, 71 00187 Roma,  
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 [www.covip.it](http://www.covip.it)

*Stampa e diffusione* Palombi & Partners Srl via Gregorio VII, 224 00165 Roma  
tel. 06.636970 fax 06.635746

*Registrazione* Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

---

*Direttore responsabile* Elisa Lamanda

*Segretaria di redazione* Maria Rosaria Focarelli

*Comitato di redazione* Stefania Buonanno, Simona De Biase,  
Claudio Luciano Leone, Gloria Nispi Landi

---

# Sommario

## **PROVVEDIMENTI COVIP**

---

### **Deliberazioni**

---

Deliberazione n. 3226 dell'8 settembre 2011 - Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP Relazione sul provvedimento	7
Deliberazione n. 3226 del 21 settembre 2011 - Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive Relazione sul provvedimento	15

## **FONDI PENSIONE NEGOZIALI**

---

### **Albo**

---

Fondi in liquidazione	23
-----------------------	----

### **Altri provvedimenti**

---

Approvazioni di modifiche statutarie	25
--------------------------------------	----

## **FONDI PENSIONE APERTI**

---

### **Albo**

---

Variazioni	31
------------	----

---

**PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO**

---

---

**Albo**

---

Variazioni	37
------------	----

---

**FONDI PENSIONE PREESISTENTI**

---

---

**Albo**

---

Variazioni	41
------------	----

---

**Altri provvedimenti**

---

Approvazioni di modifiche statutarie	43
--------------------------------------	----





# PROVVEDIMENTI COVIP

## DELIBERAZIONI

---

### **Deliberazione n. 3226 dell'8 settembre 2011 - Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP**

---

#### LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari";

Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (di seguito: legge n. 262 del 2005), che indica i principi cui la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB, e l'ISVAP devono attenersi nell'adozione degli atti regolamentari e generali;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 23 legge n. 262 del 2005, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono;

Visto, inoltre, il comma 2 dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione, che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, e sono adottati tenendo conto del principio di proporzionalità, previa consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

Visto anche il comma 3 dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005, il quale prevede che gli atti di regolazione siano sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre anni, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

Visto, altresì, il comma 4 dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005 secondo il quale la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo art. 23, indicando i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

Visto l'art. 136, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del Consumo) che assegna al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti il compito di esprimere pareri sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto l'art. 137 del Codice del Consumo con il quale è stato istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Rilevata l'opportunità di improntare i procedimenti per l'adozione dei propri atti di regolazione al principio di trasparenza e consultazione anche oltre l'ambito obbligatorio di applicazione dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005, assicurando la più ampia partecipazione dei soggetti interessati;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 27 novembre 2009;

ADOTTA  
il seguente Regolamento:

*Art. 1.  
(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  - a) “atti di regolazione”: gli atti normativi aventi natura regolamentare o di contenuto generale adottati dalla COVIP in relazione alle funzioni di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari;
  - b) “organismi rappresentativi dei consumatori”: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 del medesimo decreto legislativo.

*Art. 2.  
(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina le procedure seguite dalla COVIP per la consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, in modo da favorirne la partecipazione al processo di definizione degli atti di regolazione adottati dalla stessa.
2. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento tra l’altro:
  - a) gli atti relativi all’organizzazione interna della COVIP e quelli privi di rilevanza esterna;
  - b) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
  - c) i regolamenti adottati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
  - d) gli atti interpretativi o applicativi non aventi, quindi, carattere innovativo dell’ordinamento;
  - e) i pareri e le altre valutazioni formulati dalla COVIP in relazione ad atti di regolazione di competenza di altre Amministrazioni.

*Art. 3.  
(Finalità e principio di proporzionalità)*

1. La COVIP, rilevata la necessità di intervenire attraverso atti di regolazione, individua gli obiettivi degli interventi e i relativi contenuti, formulando una proposta di regolamentazione che sottopone a consultazione secondo le modalità indicate al successivo art. 4.
2. Nell’individuazione del contenuto degli atti di regolazione la COVIP tiene conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari, in funzione degli obiettivi perseguiti.
3. Relativamente a ciascun atto posto in consultazione è data evidenza della normativa primaria e secondaria presa a riferimento e delle esigenze di regolamentazione riscontrate. Sono inoltre indicate le valutazioni condotte fino a quel momento in merito alle opzioni

regolamentari disponibili e ai probabili effetti dell'atto di regolazione sui soggetti vigilati e sugli aderenti alle forme pensionistiche complementari.

4. Le considerazioni espresse dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure di consultazione sono considerate utile strumento ai fini della definizione dell'opzione regolamentare più efficiente ed efficace, in relazione alle finalità di vigilanza, e più proporzionata rispetto alle esigenze dei destinatari.

*Art. 4.*

*(Procedure di consultazione)*

1. L'adozione degli atti di regolazione è preceduta da una consultazione, di norma in forma pubblica, mediante la diffusione di un documento di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui ai successivi commi.
2. Il documento di consultazione riporta gli elementi finalizzati a chiarire il contesto entro il quale si colloca l'intervento regolatorio e le finalità del provvedimento. In particolare il documento contiene:
  - a) lo schema dell'atto di regolazione;
  - b) una relazione contenente gli elementi informativi relativi alle valutazioni di impatto della regolamentazione effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
  - c) le modalità e il termine per la trasmissione delle osservazioni alla COVIP.
3. Il documento di consultazione è pubblicato nel sito *Internet* della COVIP. Dell'avvenuta pubblicazione è data informativa, mediante posta elettronica o altra modalità, agli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati interessati dall'atto di regolazione e agli organismi rappresentativi dei consumatori. Laddove l'atto di regolazione interessi anche i prestatori di servizi finanziari un'informativa è data anche ai rispettivi organismi rappresentativi.
4. Ciascun interessato può trasmettere alla COVIP le proprie osservazioni sul documento di consultazione pubblicato, con le modalità e nel termine indicati nel documento stesso.
5. Il termine di conclusione delle procedure di consultazione è individuato in ragione della natura e della rilevanza della materia da regolamentare. Tale termine è di norma non inferiore a 45 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del documento.
6. La consultazione di cui al comma 1 può essere integrata, se ritenuto opportuno, da altre forme di confronto con i soggetti vigilati e con le rispettive associazioni di categoria, nonché con le associazioni rappresentative dei consumatori e delle altre categorie eventualmente interessate.
7. Successivamente alla prima fase di consultazione la COVIP può, ove ne ravvisi l'esigenza, svolgere ulteriori fasi di consultazione. La successiva consultazione si svolge secondo modalità e termini stabiliti, di volta in volta, in base alla complessità delle novità proposte.

*Art. 5.*

*(Comitati di esperti e gruppi consultivi)*

1. La COVIP può avvalersi, in ogni fase del procedimento di definizione dei propri atti di regolazione, del contributo di appositi comitati di esperti o di gruppi consultivi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori.

*Art. 6.  
(Esiti della consultazione)*

1. Ad esito della consultazione la COVIP rende pubblici sul proprio sito *Internet* i nominativi dei partecipanti e i relativi contributi e proposte di modifica.
2. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che i commenti forniti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto del messaggio di posta elettronica, eventualmente riportato in calce allo stesso, non sarà considerato richiesta di non divulgare i commenti inviati.

*Art. 7.  
(Adozione dell'atto finale)*

1. La COVIP, conclusa la procedura di consultazione, adotta l'atto finale corredandolo di una relazione. Nella relazione sono esposte le motivazioni inerenti le scelte di regolazione alla luce anche dei commenti ricevuti. Sono inoltre illustrate le valutazioni effettuate circa il previsto impatto della regolamentazione sull'attività dei soggetti vigilati e sugli interessi degli aderenti.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, gli atti di regolazione sono altresì pubblicati, unitamente alla relazione di cui al comma 1, sul sito *Internet* della COVIP.

*Art. 8.  
(Revisione periodica)*

1. L'attività di revisione periodica degli atti di regolazione può essere preceduta da una pre-consultazione pubblica, finalizzata a ottenere dati e valutazioni sull'esperienza di applicazione dell'atto, nonché indicazioni sulle aree meritevoli di specifica attenzione.
2. Ad esito della pre-consultazione di cui al comma 1, la COVIP individua, se del caso, eventuali ipotesi di modifica dell'atto di regolazione e le sottopone a consultazione secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Nella relazione di cui all'art. 3, comma 3 è data evidenza delle valutazioni svolte in merito all'adeguatezza dell'atto di regolazione oggetto di revisione.

*Art. 9.  
(Casi di deroga)*

1. L'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 del presente regolamento può essere derogata, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza connessi ad esigenze di ordinato svolgimento dell'attività delle forme pensionistiche complementari, di tutela degli iscritti, dei beneficiari e dei potenziali aderenti, di trasparenza e buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, di tempestiva attuazione di norme nazionali e comunitarie, ovvero ove la conoscenza del provvedimento prima della sua adozione possa compromettere il conseguimento delle sue finalità.
2. La sussistenza di uno dei casi di deroga di cui al comma 1 è indicata nell'atto di regolazione ovvero nella relazione di accompagnamento.

*Art. 10.*

*(Pubblicazione ed entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito *Internet* della stessa.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## RELAZIONE

Il Regolamento dà attuazione all'art. 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005, che detta i principi ai quali la COVIP e altre Autorità di vigilanza devono attenersi per l'adozione dei propri provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, con esclusione di quelli attinenti all'organizzazione interna.

La legge n. 262 del 2005 (recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ha, infatti, puntualmente disciplinato, con la norma sopra richiamata, l'intero procedimento di formazione degli atti di regolazione o a contenuto generale di talune Autorità di vigilanza, tra cui anche la COVIP.

I principi cui devono uniformarsi i procedimenti diretti alla produzione di atti di regolazione delle Autorità di vigilanza sono, in sintesi, i seguenti:

- motivazione delle scelte di regolazione effettuate;
- illustrazione delle conseguenze degli atti di regolazione sui soggetti interessati;
- proporzionalità degli atti di regolazione, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari;
- partecipazione dei destinatari delle norme e degli organismi rappresentativi dei consumatori al procedimento di regolamentazione.

La norma prevede, in particolare, che le Autorità si dotino di procedure di consultazione, così da assicurare il coinvolgimento dei soggetti interessati, acquisire utili elementi di informazione circa le possibili opzioni regolatorie, valutare le conseguenze della regolamentazione e definire le scelte più adeguate nel rispetto del principio di proporzionalità, in funzione degli obiettivi perseguiti.

La disciplina delle modalità organizzative e procedurali di attuazione di detti principi è rimessa all'autonomia delle singole Autorità, le quali vi provvedono mediante propri regolamenti.

In attuazione dei principi indicati nella normativa primaria, il Regolamento definisce le varie fasi in cui si articola il processo per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP e i meccanismi di partecipazione allo stesso da parte dei soggetti interessati.

Il Regolamento non si limita a dare attuazione all'art. 23 della legge n. 262 del 2005, intendendo assicurare un più elevato livello di trasparenza delle iniziative COVIP di regolazione e una più ampia consultazione dei soggetti interessati, in un'ottica di massima collaborazione e condivisione delle scelte che si intendono adottare, funzionale ad una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa posta in essere dalla COVIP nel perseguimento dei compiti di vigilanza.

A questi ulteriori obiettivi è preordinata la previsione, di norma, di procedure di pubblica consultazione aperte a tutti coloro che intendono fornire il proprio utile contributo e la conseguente disamina, da parte della COVIP, di tutti i commenti ricevuti.

Viene anche prevista la possibilità di integrare la consultazione con altre forme di confronto con i soggetti vigilati e loro associazioni rappresentative o altri soggetti interessati, nonché di svolgere, ove se ne ravvisi l'esigenza, ulteriori fasi di consultazione.

Nello specifico, il documento si compone di 10 articoli, nei quali sono illustrate le diverse fasi che compongono il processo di regolazione e, cioè, la fase di individuazione delle esigenze di normazione e dei relativi contenuti, la fase di presentazione della proposta regolatoria e di pubblica consultazione e la fase di definitiva messa a punto dell'atto finale di regolazione.

Il testo è stato redatto tenendo conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di pubblica consultazione.

L'art. 1 fornisce indicazioni esplicative circa le principali definizioni utilizzate nel Regolamento.

L'art. 2 definisce l'ambito di applicazione del Regolamento. In conformità alla normativa primaria di riferimento, il Regolamento non si applica: agli atti relativi all'organizzazione interna della COVIP e a quelli privi di rilevanza esterna; agli atti aventi contenuto interpretativo e applicativo della normativa vigente; ai pareri formulati dalla COVIP nell'ambito di procedimenti normativi di competenza di altre Amministrazioni.

L'art. 3 disciplina la fase preliminare di individuazione delle esigenze di regolazione e di redazione della proposta di intervento, da sottoporre a consultazione. L'articolo precisa, inoltre, che le considerazioni espresse nel corso della consultazione sono debitamente prese in esame dalla COVIP in quanto utile strumento di valutazione dell'adeguatezza delle proprie iniziative di regolazione e di conformità delle stesse al principio di proporzionalità.

L'art. 4 descrive la fase di consultazione, prevedendo che questa sia di norma effettuata in forma pubblica, mediante pubblicazione sul sito *Internet* della COVIP e comunicazione, di solito tramite posta elettronica, agli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati interessati dall'atto e agli organismi rappresentativi dei consumatori e, eventualmente, agli organismi rappresentativi dei prestatori di servizi finanziari. E', altresì, contemplata la possibilità di integrare la consultazione con altre forme di confronto e interlocuzione con i soggetti interessati dal provvedimento e rispettive associazioni di categoria.

L'art. 5 prevede la facoltà per la COVIP di avvalersi anche del contributo di appositi comitati di esperti o di gruppi consultivi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

L'art. 6 è dedicato alla fase successiva alla consultazione e prevede che, scaduto il termine per la consultazione, si provvede alla pubblicazione, sempre sul sito *Internet* della COVIP, dei contributi forniti dai partecipanti. E' comunque fatta salva la possibilità di chiedere di non diffondere le valutazioni trasmesse ovvero di non specificarne il mittente.

L'art. 7 disciplina i profili inerenti la motivazione e pubblicazione degli atti adottati a conclusione del procedimento. Si prevede, in particolare, che l'atto sia accompagnato da una relazione che dà conto delle motivazioni inerenti le scelte operate sulla scorta anche dei commenti ricevuti durante la consultazione, e che indica le conseguenze della regolamentazione sull'attività dei soggetti vigilati e sugli interessi degli iscritti.

L'art. 8 precisa che le disposizioni del regolamento trovano applicazione anche rispetto all'attività di revisione periodica degli atti di regolazione. In riferimento a tale attività, può essere effettuata una fase preliminare di pre-consultazione, finalizzata a ottenere dati e valutazioni sull'esperienza di applicazione dell'atto e sulle aree meritevoli di specifica attenzione.

L'art. 9 individua alcuni limitati casi di possibile deroga all'applicazione dei principi recati dall'art. 23 della legge n. 262 del 2005, così come ammesso dall'ultimo comma del medesimo articolo. La norma precisa che l'applicazione delle disposizioni in materia di documenti per la consultazione, di procedure, di esiti della consultazione, di adozione dell'atto finale e di revisione periodica può essere derogata in determinati casi di necessità e urgenza, individuati dal Regolamento ovvero nel caso in cui la preventiva conoscenza del provvedimento possa comprometterne l'efficacia.

L'art. 10 disciplina la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento. Quanto a quest'ultimo profilo si prevede che il Regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.





---

**Deliberazione n. 3226 del 21 settembre 2011 - Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive**

---

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto in particolare l'art. 19, comma 2 del decreto n. 252/2005 in base al quale la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

Visto inoltre l'art. 19, comma 3, lett. a) del decreto n. 252/2005, il quale dispone che per l'esercizio della vigilanza la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante disposizioni in materia di pari opportunità nel lavoro;

Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro;

Visto l'art. 30-*bis* del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive e individua le condizioni in presenza delle quali possono essere fissati livelli differenti di prestazioni per tenere conto di elementi di calcolo attuariale o altri elementi differenziali in conseguenza dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso;

Visti gli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti la costituzione e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 50-*bis* del decreto n. 198/2006, in base al quale i contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida e buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale connesse al rapporto di lavoro;

Visto l'art. 55-*quater* del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196, in materia, tra l'altro, di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi;

Considerato che la vigilanza sulla pertinenza e accuratezza dei dati attuariali e statistici utilizzati dalle imprese di assicurazione è di competenza dell'ISVAP;

Rilevato che nell'ambito della previdenza complementare vi sono forme pensionistiche che erogano le prestazioni avvalendosi di imprese di assicurazioni e altre che erogano le prestazioni direttamente;

Ritenuto che le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione ricadano sotto il disposto dell'art. 55-*quater* del decreto n. 198/2006;

Rilevata la necessità di dettare, per quanto di propria competenza, disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive in conformità all'art. 30-*bis* del decreto n. 198/2006;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 9 giugno 2011;

ADOTTA  
le seguenti Disposizioni:

*Art. 1.  
(Definizioni)*

1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per:
  - a) “forme pensionistiche complementari collettive”: le forme indicate nell’art. 1, comma 3, lett. a) del decreto n. 252 del 2005 che abbiano iscritti attivi;
  - b) “erogazione diretta delle prestazioni”: l’erogazione effettuata dalle forme pensionistiche senza avvalersi di imprese di assicurazione;
  - c) “discriminazione diretta e indiretta”: le situazioni individuate nell’art. 25 del decreto n. 198/2006;
  - d) “Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici”: il Comitato previsto dall’art. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.

*Art. 2.  
(Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione,  
le condizioni di accesso e la contribuzione)*

1. Ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lett. a) e b) del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.
2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l’area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l’adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

*Art. 3.  
(Divieto di discriminazione in materia di prestazioni,  
trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica)*

1. Ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lett. c) del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il relativo calcolo, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

3. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che, rientrando nelle categorie indicate dall'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.
4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un'apposita relazione nella quale attestano che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.
5. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l'utilizzo del fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni dall'acquisizione del bilancio tecnico, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.
6. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che definiscono elementi differenziali ai sensi del comma 3 ne danno informativa agli iscritti e ai potenziali iscritti nelle forme ritenute più opportune.
7. In sede di prima applicazione delle presenti Disposizioni, le forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 3 inoltrano alla COVIP, entro e non oltre il 31 ottobre 2011, un'apposita relazione, redatta conformemente a quella indicata al precedente comma 4.

*Art. 4.*

*(Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati)*

1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito internet l'elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e si avvalgono della facoltà di cui all'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni.

*Art. 5.*

*(Relazione della COVIP)*

1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni.

*Art. 6.*

*(Pubblicazione e entrata in vigore)*

1. Le presenti Disposizioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet dell'Autorità ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



## RELAZIONE

Le Disposizioni sono state redatte in base all'art. 30-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 5.

Il decreto n. 5 del 2010 ha dato attuazione alla Direttiva 2006/54/CE riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

In particolare il nuovo art. 30-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006 reca norme in tema di divieto di discriminazioni nelle forme pensionistiche complementari collettive, definendo le differenze di trattamento consentite.

Con detto articolo sono stati recepiti i principi contenuti nel Titolo II, Capo 2 della direttiva 2006/54/CE, dedicato alla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale. Su tale punto la direttiva riprende, specificandoli, i principi già espressi nella direttiva 86/378/CEE, come modificata dalla direttiva 96/97/CE.

Tali principi si fondano sull'art. 141 del trattato istitutivo della Comunità Europea (si veda ora l'art. 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), che impone agli Stati membri di assicurare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

L'art. 30-bis del decreto n. 198 del 2006 fa espresso riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252. Considerata la definizione contenuta nell'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto n. 252 del 2005, sono pertanto interessati dalla nuova previsione i fondi pensione negoziali di nuova istituzione, i fondi pensione aperti che raccolgono adesioni su base collettiva e le forme pensionistiche preesistenti iscritte all'Albo COVIP.

Il divieto di discriminazione è previsto rispetto alle seguenti aree: campo di applicazione e condizioni di accesso, obbligo di versare contributi e calcolo degli stessi, calcolo delle prestazioni e condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni. Sono, dunque, presi in considerazione tutti i profili rilevanti di un rapporto di previdenza complementare (accesso, contribuzioni e prestazioni). Il principio di parità dovrà essere, pertanto, osservato sia da parte delle fonti istitutive, alle quali compete innanzitutto la definizione dei profili contributivi e le condizioni di partecipazione, sia da parte delle stesse forme pensionistiche complementari.

La norma vieta qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta. In proposito si deve tenere conto delle precisazioni contenute nell'art. 25 del medesimo decreto n. 198 del 2006, che fornisce una descrizione delle possibili situazioni che, nei rapporti di lavoro, possono dar luogo, rispettivamente, a discriminazioni dirette o indirette. Sono quindi da evitare non solo le eventuali disposizioni, nonché criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, che producano un effetto pregiudizievole per i lavoratori di un determinato sesso, ma anche quelle apparentemente neutre che mettono o possono, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso.

L'art. 30-bis individua, inoltre, le condizioni in presenza delle quali le forme pensionistiche complementari collettive possono prevedere differenze di trattamento. Nel caso di forme pensionistiche a contribuzione definita è ammessa la fissazione di livelli differenti di prestazioni solo laddove sia necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale diversi per i due sessi. Nel caso di forme pensionistiche a prestazione definita, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi delle prestazioni possono variare qualora la differenza sia attribuibile all'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso al momento dell'attuazione del finanziamento della forma.

I dati attuariali che giustificano, nei casi sopra indicati, trattamenti diversificati devono

essere affidabili, pertinenti e accurati. Alla COVIP è affidato il compito di esercitare i suoi poteri ed effettuare le attività necessarie al fine di garantire l'affidabilità, la pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati, nonché quello di raccogliere, pubblicare e aggiornare i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, organismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per il perseguimento di tali finalità, la COVIP ritiene opportuno adottare le presenti Disposizioni, finalizzate a disciplinare taluni adempimenti a carico dei fondi pensione e, per le forme pensionistiche complementari prive di autonoma soggettività, delle società istitutrici, funzionali all'esercizio dei nuovi compiti di vigilanza.

Al fine di definire l'ambito delle forme vigilate dalla COVIP per le quali la stessa è chiamata a svolgere le funzioni sopra richiamate, occorre tenere presente che la maggioranza delle forme pensionistiche complementari eroga prestazioni mediante imprese di assicurazione, le quali restano soggette alla relativa normativa di settore.

Con riferimento a tali forme, vi è da considerare l'esistenza, al momento, nel Codice delle pari opportunità dell'art. 55-quater, in tema di "parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari".

L'art. 55-quater del Codice delle pari opportunità è stato introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, in attuazione della direttiva 2004/113/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e loro fornitura.

Tale direttiva ha attribuito agli Stati membri il compito di dettare disposizioni finalizzate a garantire la parità di trattamento anche nei rapporti contrattuali, specificamente nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi. In particolare, l'art. 5 di detta direttiva ha rimesso ai legislatori nazionali il potere di consentire in tale mercato differenziazioni proporzionate delle tariffe e delle prestazioni legate al fattore sesso, purché esse siano giustificate dall'utilizzo di dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, relativi all'incidenza sul rischio dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso, e fatto comunque salvo il divieto di differenziazioni con riferimento ai costi inerenti alla gravidanza e alla maternità.

In tale materia il legislatore nazionale ha attribuito all'ISVAP il compito di verificare l'affidabilità dei dati assunti dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia a fondamento delle differenziazioni, nonché di raccogliere, pubblicare ed aggiornare i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel mercato assicurativo, relazionando periodicamente all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio di altro Stato membro, la deroga al principio di parità di trattamento vale nei limiti e alle condizioni in cui tale facoltà sia prevista nell'ordinamento di appartenenza ed è di competenza dell'Autorità di vigilanza di detto Stato la verifica circa l'affidabilità dei dati attuariali utilizzati ai fini delle differenze previste.

Ciò posto, va altresì rilevato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 1° marzo 2011 (Causa C-236/09), ha dichiarato invalido, con effetto dal 21 dicembre 2012, l'art. 5, comma 2 della Direttiva n. 2004/113/CE che, attuando il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, consente alle imprese di assicurazione di prevedere differenze fra sessi nella determinazione dei premi e delle prestazioni.

Tale pronuncia non ha comunque conseguenze dirette sulle previsioni di cui all'art. 30-bis, lett. c), che sono da intendersi riferite, invece, alle forme pensionistiche complementari collettive che erogano le rendite direttamente, anziché tramite imprese di assicurazione.



Nella redazione delle Disposizioni e della presente Relazione si è tenuto conto delle osservazioni pervenute ad esito della pubblica consultazione e delle richieste di chiarimenti ivi formulate.

Le presenti Disposizioni sono costituite da 6 articoli.

L'art. 1 contiene la definizione delle espressioni utilizzate nel testo, chiarendo al contempo anche l'ambito di applicazione delle Disposizioni, che sono riferite, in generale, alle sole forme pensionistiche complementari collettive indicate nell'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto n. 252 del 2005 (fondi pensione negoziali di nuova istituzione, fondi pensione aperti che raccolgono adesioni su base collettiva e forme pensionistiche preesistenti).

E', inoltre, precisato che il Regolamento trova applicazione solo a quelle forme pensionistiche collettive che abbiano iscritti attivi; restano pertanto escluse le forme ormai destinate unicamente a soggetti già pensionati.

Alcune previsioni del Regolamento, quali quelle contenute nell'art. 3 e seguenti, riguardano, poi, un ambito più ristretto di forme pensionistiche complementari collettive e, cioè, le sole forme collettive che erogano direttamente le rendite, dovendosi intendere per erogazione diretta delle prestazioni l'erogazione effettuata senza avvalersi di imprese di assicurazione.

L'art. 2 richiama i divieti di discriminazione esistenti circa il campo di applicazione delle forme pensionistiche complementari, le condizioni di accesso e la contribuzione e indica i doveri di informativa verso la COVIP gravanti sulle forme pensionistiche complementari interessate. Per le forme prive di soggettività, tali doveri di informativa sono, ovviamente, da intendersi a carico delle società istitutrici delle stesse.

L'art. 3 richiama i divieti di discriminazione esistenti in materia di prestazioni, le differenze di trattamento ammesse e gli obblighi di verifica. E' chiarito che tale previsione riguarda solo le forme pensionistiche collettive che erogano direttamente le prestazioni.

In particolare è previsto, a carico delle forme pensionistiche complementari che rientrando nelle categorie previste dall'art. 30-bis, comma 2, si avvalgono delle facoltà ivi indicate, l'obbligo di accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.

In merito a tale accertamento si è ritenuto necessario prevedere, a regime, che le forme provvedano ad effettuarlo periodicamente, in contestualità con la redazione del bilancio tecnico, anche al fine di contenere, per quanto possibile, l'onere per i soggetti vigilati.

E', quindi, previsto che le forme alleghino al bilancio tecnico un'apposita relazione, redatta da un attuario, contenente anche un'indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione delle varie prestazioni erogate.

Con riferimento poi alle forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l'utilizzo del fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, è previsto l'obbligo di comunicare alla COVIP, entro 60 giorni dall'acquisizione del bilancio tecnico, le iniziative assunte o che si intendono assumere per eliminare le discriminazioni rilevate.

Viene inoltre stabilito che le forme pensionistiche complementari che definiscono elementi differenziali delle prestazioni fondati sul sesso ne diano informativa agli iscritti e ai potenziali iscritti, lasciando agli operatori la decisione in ordine alle modalità ritenute più opportune al riguardo.

In occasione della prima applicazione delle Disposizioni, si chiede alle forme pensionistiche complementari collettive di inoltrare alla COVIP, entro e non oltre il 31 ottobre 2011, la relazione di cui sopra. Detto adempimento iniziale è da intendersi riferito unicamente alla relazione e non anche al bilancio tecnico. Resta inteso che, successivamente a detto primo adempimento, la relazione dovrà essere sempre predisposta e inoltrata alla COVIP unitamente al bilancio tecnico.

L'adempimento iniziale consistente nell'inoltro della sola relazione consente di avere

tempestivamente informazioni sulle situazioni rilevanti ai fini della normativa sulla parità di trattamento e sugli elementi posti a base delle differenziazioni. Le informazioni raccolte sul punto consentiranno alla COVIP di predisporre, entro il corrente anno, gli adempimenti informativi di propria competenza nei confronti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli *artt. 4 e 5* disciplinano l'attività svolta dalla COVIP al fine di garantire l'osservanza da parte delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni delle previsioni riguardanti l'affidabilità, pertinenza e accuratezza dei dati attuariali utilizzati, nonché le connesse attività di pubblicazione sul sito delle relative informazioni e di predisposizione della relazione al predetto Comitato.

L'*art. 6* riguarda la pubblicazione ed entrata in vigore delle Disposizioni.



# FONDI PENSIONE NEGOZIALI

## ALBO

Fondi in liquidazione

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE INTERCATEGORIALE NAZIONALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANATO – ARTIFOND</b> iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 156 I Sezione – Fondi pensione negoziali  Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 00185 Roma
<b>Provvedimento COVIP</b>	Variazione della denominazione con menzione <b>FONDO IN LIQUIDAZIONE</b>
<b>Data provvedimento</b>	22 luglio 2011



## FONDI PENSIONE NEGOZIALI

### ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche statutarie

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA, CAVI ELETTRICI ED AFFINI E DELLE MATERIE PLASTICHE in forma abbreviata FONDO GOMMA PLASTICA</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 125 I Sezione – Fondi pensione negoziali  Piazza Medaglie D'oro, 3 20135 Milano
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 5, 6, 7 dello Statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	14 luglio 2011

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 87 I Sezione – Fondi pensione negoziali  Via Fratelli Bandiera, 54-58 30175 Venezia
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione delle modifiche agli artt. 6, 8, 16, 25, 25 bis dello Statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	8 agosto 2011



<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata PREVIAMBIENTE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 88 I Sezione – Fondi pensione negoziali  Piazza Cola di Rienzo, 68 00192 Roma
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione delle modifiche all'art. 5 dello Statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	9 agosto 2011

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 124 I Sezione – Fondi pensione negoziali  Via Andrea Noale, 200/206 00010 Roma
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 5, 17, 21 dello Statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	9 agosto 2011



<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA, in forma abbreviata FONDAV</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 131 I Sezione – Fondi pensione negoziali  Piazza Barberini, 52 00187 Roma
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 6, 7, 15, 16, 17, 33 dello Statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	15 settembre 2011





## FONDI PENSIONE APERTI

### ALBO

#### Variazioni

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 112 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	UGF ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado 45 40128 Bologna
<b>Variazione</b>	Variazione denominazione società
<b>Nuova denominazione società</b>	<b>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</b>
<b>Data provvedimento COVIP</b>	5 agosto 2011

  

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL PREVIDENZA</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 30 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	UGF ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado 45 40128 Bologna
<b>Variazione</b>	Variazione denominazione società
<b>Nuova denominazione società</b>	<b>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</b>
<b>Data provvedimento COVIP</b>	5 agosto 2011



<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 21 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	UGF ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado 45 40128 Bologna
<b>Variazione Nuova denominazione società</b>	Variazione denominazione società <b>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</b>
<b>Data provvedimento COVIP</b>	5 agosto 2011

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL FUTURO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 29 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	UGF ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado 45 40128 Bologna
<b>Variazione Nuova denominazione società</b>	Variazione denominazione società <b>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</b>
<b>Data provvedimento COVIP</b>	5 agosto 2011



<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO VITTORIA FORMULA LAVORO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 22 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA Viale Renato Serra, 46 20149 Milano
<b>Variazione</b>	Variazione sede società
<b>Nuova sede Società</b>	<b>Via Ignazio Gardella, 22</b> <b>0149 Milano</b>
<b>Data provvedimento COVIP</b>	5 agosto 2011

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>ARTI E MESTIERI FONDO PENSIONE APERTO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 63 II Sezione – Fondi pensione
<b>Società che esercita l'attività</b>	ANIMA SGR S.P.A. GALLERIA DE CRISTOFORIS 7 20149 Milano
<b>Variazione</b>	Variazione sede società
<b>Nuova sede Società</b>	<b>Corso Garibaldi, 99</b> <b>20121 Milano</b>
<b>Data provvedimento COVIP</b>	5 agosto 2011



PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI  
DI TIPO ASSICURATIVO

**ALBO**

Variazioni

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>INTEGRAZIONE PENSIONISTICA AURORA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5034 III Sezione – Piani individuali pensionistici
<b>Società che esercita l'attività</b>	UGF ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado 45 40128 Bologna
<b>Variazione</b>	Variazione denominazione società
<b>Nuova denominazione società</b>	<b>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</b>
<b>Data provvedimento COVIP</b>	5 agosto 2011

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>UNIPOL FUTURO PRESENTE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5050 III Sezione – Piani individuali pensionistici
<b>Società che esercita l'attività</b>	UGF ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado 45 40128 Bologna
<b>Variazione</b>	Variazione denominazione società
<b>Nuova denominazione società</b>	<b>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</b>
<b>Data provvedimento COVIP</b>	5 agosto 2011





<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO VITTORIA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5081 III Sezione – Piani individuali pensionistici
<b>Società che esercita l'attività</b>	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
<b>Variazione</b>	Variazione sede società
<b>Nuova sede società</b>	<b>Via Ignazio Gardella, 2 20149 Milano</b>
<b>Data provvedimento COVIP</b>	5 agosto 2011

---



## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### ALBO

#### Variazioni

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE SOCIETÀ DEL GRUPPO FNM</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1165 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  Piazzale Luigi Cadorna 14 20123 MILANO
<b>Forma giuridica del Fondo pensione</b>	Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c.c.
<b>Variazione</b>	Denominazione del Fondo pensione
<b>Nuova denominazione</b>	<b>FONDO PENSIONE FNM</b>
<b>Data provvedimento COVIP</b>	22 luglio 2011



## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche statutarie

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PREVIGEN, CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1137 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  Via Marocchesa, 14 31021 Mogliano Veneto (TV)
<b>Forma giuridica del Fondo pensione</b>	Soggetto con personalità giuridica
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione delle modifiche all'art. 7 dello Statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	9 agosto 2011



## **BOLLETTINO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE**

### **ABBONAMENTI 2011**

Abbonamento annuo	60,00 Euro
Fascicolo singolo	18,00 Euro
Fascicolo doppio, prezzo doppio	

Gli abbonamenti si sottoscrivono facendo pervenire l'importo suindicato tramite assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario, intestato a:

Palombi & Partner Srl - via Gregorio VII, 224 - 00165 Roma

e-mail: [info@palombieditori.it](mailto:info@palombieditori.it)

Coordinate Bancarie: BANCA SELLA

Agenzia Roma M6 via dei Gracchi 142 - IBAN IT77 I 03268 03213052893321150

c/c Postale 53491205

Per informazioni contattare direttamente la Palombi & Partner Srl ai numeri: tel. 06 636970  
Fax 06 635746 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00





Finito di stampare  
nel mese di giugno 2012

Palombi & Partner Srl  
Roma





**Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione**  
Via in Arcione, 71 • 00187 Roma

**[www.covip.it](http://www.covip.it)**